

Prime notazioni sulle principali questioni in tema di Metaverso e Costituzione

di

Alberto Randazzo*

Sommario: 1. Cenni introduttivi: la domanda di ricerca. – 2. Questioni definitorie e primi interrogativi. – 3. Cenni alle modalità operative del Metaverso (e ai limiti ad esse connesse). – 4. Il Metaverso tra benefici e rischi. Prime considerazioni – 5. Il Metaverso e gli elementi costitutivi dello Stato. Cenni. – 6. La compatibilità costituzionale del Metaverso. – 6.1. Considerazioni preliminari. – 6.2. Metaverso e principio personalista. – 6.3. Metaverso e democrazia. – 6.4. Metaverso, principio di comprensibilità del linguaggio e rischi di *digital divide*: una prova per il principio di eguaglianza e, in generale, per l'esercizio dei diritti fondamentali. – 6.5. (segue) La tutela della *privacy* e cenni ad alcuni tentativi disciplina. – 6.6. Osservazioni di carattere generale, a corollario delle notazioni svolte. – 7. Conclusioni.

1. Cenni introduttivi: la domanda di ricerca

Com'è noto, il progresso materiale (oltre quello spirituale) e la ricerca scientifica godono di espressa copertura nella Carta, acquisendo valore costituzionale ed essendo, quindi, da incoraggiare e tutelare. Il riferimento, chiaramente e in particolare, è agli artt. 4, 9 e 33 della Costituzione. La seconda delle tre previsioni ora richiamate, che – come si sa – è stata recentemente revisionata, fa richiamo al concetto di “ecosistema”, che potrebbe oggi essere declinato in senso digitale e non solo fisico¹. Occorre chiedersi, però, in che misura ed a quali condizioni lo sviluppo tecnologico e, specialmente, l'espansione e la varietà dei modi di utilizzo di Internet siano compatibili con lo “spirito” della Costituzione. A tale proposito, sarebbe agevole offrire subito una risposta, che però rischierebbe di essere affrettata se si considera la complessità del “mondo virtuale”, le notevoli

*Professore associato di Istituzioni di Diritto Pubblico – Università di Messina.

¹ Cfr., sul punto, A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale e la tutela costituzionale dei diritti*, in *Rivista AIC*, n. 2/2023, 4.

implicazioni che esso ha sul mondo “reale” nonché la varietà dei profili e delle questioni ad esso legate che hanno ricadute sull’esistenza umana. Occorre, poi, focalizzare l’attenzione su un oggetto ben specifico, non potendo facilmente (e, per questo, non volendo) azzardare considerazioni di carattere generale o generaliste.

Il Metaverso, nuova frontiera dello sviluppo tecnologico (unitamente all’Intelligenza artificiale, che pure costituirà una delle “colonne portanti”² del Metaverso), offre un ambito di indagine particolarmente interessante e degno della massima attenzione, se si considerano le opportunità e i rischi ad esso connessi³; le une e gli altri appaiono maggiori rispetto a quelli che oggi presenta Internet. Si chiarisce da subito, però, che in questa sede sembra più utile offrire qualche spunto di riflessione non tanto sulle prime (che non si negano, ma alle quali si farà solo qualche cenno) quanto sui secondi e, alla luce di essi, verificare in che modo il Metaverso “interroghi” la Carta e si mostri con quest’ultima compatibile. Con la diffusione di tale nuova esperienza telematica, sempre di più, la vita reale si mescolerà con quella virtuale (presumibilmente, vivremo più tempo *online* rispetto ad oggi)⁴; ecco perché si ha motivo di credere che essa “acutizzerà [...] molti dei complessi problemi che affliggono l’esistenza digitale odierna”⁵. A ciò si aggiunga che quanto accade nella realtà virtuale, in quella aumentata e in quella mista (che caratterizzano il Metaverso) ha concrete ricadute in quella reale, producendo effetti concreti (non si tratta, infatti, di due “mondi” separati).

² D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso. Che cos’è e cosa cambierà: piattaforme, applicazioni, sicurezza*, Santarcangelo di Romagna (RN) 2023, 50.

³ In generale, come ha di recente osservato anche papa Francesco, “i notevoli progressi delle nuove tecnologie dell’informazione, specialmente nella sfera digitale, presentano dunque entusiasmanti opportunità e gravi rischi, con serie implicazioni per il perseguimento della giustizia e dell’armonia tra i popoli” (ID., *Intelligenza artificiale e pace*, Messaggio per la LVII Giornata Mondiale della Pace, 1° gennaio 2024, in *vatican.va*, § 1).

⁴ Invero, non manca chi avverte che è un errore continuare a distinguere la “vita reale” dalla “vita virtuale”, esse facendo un tutt’uno (sul punto, cfr. M. MACCHIA, *Quale regolazione per il metaverso? I caratteri dell’approccio europeo*, in AA.VV., *Il Metaverso. Diritti – Libertà – Antropologia*, a cura di P. Stanzone, Napoli 2023, 30).

⁵ M. BALL, *Metaverso. Cosa significa, chi lo controllerà e perché sta rivoluzionando le nostre vite*, Milano 2022, 39 s.

Si tratta, com'è chiaro, di un ulteriore e diverso utilizzo (o, se si preferisce, di una nuova applicazione) di Internet (si potrebbe forse parlare di web 4.0)⁶, del quale molto già si sa ma non tutto; non manca, invero, chi osserva che il Metaverso può considerarsi “il successore di Internet”⁷ o “l'evoluzione dell'Internet”⁸ o, ancora, una “nuova Internet”⁹. Ecco perché l'analisi di questo tema non può che scontare un certo grado di indeterminatezza dovuta al poco uso (e, quindi, alla limitata diffusione) di tale nuovo portato del progresso e quindi alla “scarsa conoscenza e comprensione che se ne ha al momento”¹⁰, il che ingenera non poca “confusione”¹¹ al riguardo; tuttavia, è proprio questa incertezza che lo rende attraente¹². A ciò si aggiunga che confrontarsi con questa materia appare ancora più complicato per un giurista (e per l'umanista, in genere) che, almeno in linea di massima, sconta la mancanza di conoscenze tecniche, in possesso di chi si occupa di altre branche del sapere (in sintesi, quelle che sono riconducibili all'ambito scientifico in senso stretto). Ecco perché il tema che qui ci occupa non può prescindere da un approccio di studio che sia interdisciplinare; adottare una sola prospettiva di indagine restituisce una immagine sfocata o, se si preferisce, un *puzzle* nel quale mancano pezzi.

Fatte queste precisazioni, si può comunque osservare che il Metaverso, se e quando riuscirà davvero ad affermarsi (sul punto, tornerò tra un attimo), inciderà significativamente sulle modalità di interazione tra le persone; è difficile negare che lo sviluppo tecnologico stia agevolando un “passaggio quasi radicale dal regno dell'umano al regno dell'artificialità”¹³, che rende sempre più liquide¹⁴ – per richiamare Bauman – le relazioni che ognuno di noi ha con il mondo “esterno” e,

⁶ Sul punto, cfr. L. DI MAJO, *L'art. 2 della Costituzione e il “Metaverso”*, in *Rivista del diritto dei media*, n. 1/2023, 36; D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 10 ss.

⁷ M. BALL, *Metaverso*, cit., 102, 108, 333.

⁸ M. MIONE, *Parola all'esperto*, in D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 34.

⁹ D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 113.

¹⁰ M. BALL, *Metaverso*, cit., 40.

¹¹ M. BALL, *Metaverso*, cit., 41 ss., 108.

¹² Cfr. M. BALL, *Metaverso*, cit., 40.

¹³ L. DI MAJO, *L'art. 2 della Costituzione e il “Metaverso”*, cit., 37.

¹⁴ Com'è noto, l'immagine della “liquidità” costituisce un *leitmotiv* di tutta l'opera dell'illustre sociologo; per tutti, v. Z. BAUMAN, *Modernità liquida*, Roma-Bari, 2023.

quindi, con i propri simili; il Metaverso costituisce un esempio paradigmatico di quanto si sta dicendo, nella speranza che esso non aggravi questa situazione e “dallo stato liquido non si passi poi allo stato gassoso”¹⁵.

Pertanto, occorre chiedersi quali possano essere le conseguenze che esso potrebbe avere sulla vita di ognuno di noi e, per ciò che qui più interessa, sul nostro ordinamento.

Tuttavia, tale domanda, che fa da sfondo alle considerazioni che adesso si faranno, dà per scontato che il Metaverso, in un futuro più o meno prossimo, possa avere concrete possibilità di sviluppo. Ma sarà davvero così? La risposta non pare scontata, specie se si pensa al successo che sta avendo l'Intelligenza artificiale generativa, un'altra “frontiera” che potrebbe prendere la scena del Metaverso, in quanto – almeno, apparentemente – più facilmente “raggiungibile”¹⁶. In estrema sintesi, essa – che non è comunque ad oggetto della presente riflessione e della quale non c'è una “definizione univoca”¹⁷ – si traduce nella “capacità di una macchina di generare un'informazione nuova e originale partendo da una serie di input che le vengono dati”¹⁸; per mezzo di essa si assiste ad una “delega (totale o parziale) di funzioni *cognitive* ritenute sinora proprie ed esclusive degli esseri umani a sistemi tecnologici”¹⁹, in quanto “alla macchina non si chiede più di eseguire ciò che il soggetto ha deciso, ma le si chiede di decidere”²⁰. L'Intelligenza artificiale, infatti, scardina un dato che davamo per acquisito: la creatività non è più tipica dell'essere umano ma può essere anche delle nuove tecnologie. Ciò che ognuno di noi può immaginare è il frutto di una serie di informazioni che nel corso della nostra esistenza acquisiamo; similmente, opera “la macchina: con i suoi

¹⁵ E. ZAMBELLI-T. SPERANZA-F. CUSIMANO, *Metaverso. L'universo umano in formato digitale*, Roma 2023, VII.

¹⁶ Pare che chi ha finora investito nel Metaverso abbia avuto ingenti perdite (v. quanto si legge al seguente url: <https://www.gqitalia.it/tech/article/metaverso-cose-come-funziona>). Cfr., ad es., quanto osserva G. CERRINA FERONI, *La governance del nuovo mondo*, in AA.VV., *Il Metaverso. Diritti – Libertà – Antropologia*, cit., 9.

¹⁷ FRANCESCO, *Intelligenza artificiale e pace*, cit., § 2.

¹⁸ A. MANFRÉ, *L'intelligenza artificiale generativa, come trasformerà il futuro della creazione di contenuti*, in it.nttdata.com/insights/blog/ai-generativa-futuro-creazione-contenuti, 21 marzo 2023.

¹⁹ A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale*, cit., 8 (c.vo test.).

²⁰ A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale*, cit., 12.

algoritmi dotati di miliardi di parametri diversi, riesce a mettere insieme tutte le sue informazioni così da creare qualcosa che è accomunabile alla creatività umana". Quanto ora detto rende l'Intelligenza artificiale particolarmente "appetibile", ma non meno esente da questioni problematiche; non è un caso che sia il Pontefice²¹ che il Presidente della Repubblica²² abbiano recentemente dedicato particolare attenzione ad essa. Molte di quelle criticità accomunano anche il Metaverso, del quale adesso ci occupiamo.

In altre parole, "non è tutto oro quel che luccica". Come detto, accanto ai benefici non mancano rischi notevoli, gli uni e gli altri essendo meritevoli di adeguato studio. Ad oggi, è possibile prevalentemente azzardare talune previsioni sulla base di ciò che si conosce; di certo, il piano empirico offrirà preziose indicazioni, potendosi avere maggiore contezza del Metaverso solo man mano che quest'ultimo si concretizzerà e, quindi, solo quando si inizierà ad "abitare" questo nuovo ambiente digitale.

Prima di procedere, sembra utile tentare di ricostruire quale sia lo scenario che si prospetta. Provando a sintetizzare al massimo, con il Metaverso si cercherà di affiancare la "vita digitale" a quella reale, in una sorta di continuità e di miscela tra le due che renderà impercettibili i confini tra le stesse. La rete già oggi offre molte possibilità e dovrebbe offrirne di ulteriori, il che fa pensare che è probabile che si trascorra più tempo *online* anziché *offline*, dando vita ad un "piano parallelo dell'esistenza"²³. Anni addietro si è appurato che ognuno di noi trascorrevva tra le 6 e le 7 ore e mezza in "rete"²⁴ al giorno. Come ha opportunamente osservato Zygmunt Bauman, già oggi si assiste ad una "dicotomia tra il mondo *online* e quello *offline*", ossia "due mondi paralleli, ma differenti"²⁵ nei quali scorre la nostra vita; si tratta di due dimensioni dell'esistenza che si condizionano reciprocamente. Non a caso, ci si è chiesti se, dopo aver trascorso buona parte della giornata *online*, ognuno

²¹ FRANCESCO, *Intelligenza artificiale e pace*, cit.

²² S. MATTARELLA, *Messaggio di Fine Anno*, 31 dicembre 2023 (reperibile in *quirinale.it*).

²³ M. BALL, *Metaverso*, cit., 39.

²⁴ Z. BAUMAN, *La vita tra reale e virtuale*, Milano 2014, 28; M. CALISE-F. MUSELLA, *Il principe digitale*, Roma-Bari 2019, 5.

²⁵ Z. BAUMAN, *La vita tra reale e virtuale*, cit., 27 s.

di noi sia in grado di “tornare nel mondo offline con le stesse attese ed ambizioni di prima”²⁶. La domanda non sembra peregrina se si considera quanto sia importante, per molteplici ed ovvi motivi che non è necessario illustrare, che l’essere umano abbia una esatta percezione della realtà²⁷ (e, quindi, dei problemi che attanagliano quest’ultima), ma anche di se stesso²⁸. Le ricadute che può comportare quanto si sta ora dicendo non solo sulla vita personale, ma anche sulla collettività e sulla tenuta della democrazia sembrano chiare, specie se si considera che “le realtà immersive o aumentate [...] non sono semplicemente mondi accessori a quello analogico [...] sono piuttosto luoghi sostitutivi”²⁹.

Se è vero che si trascorre un tempo non trascurabile in “rete”, ad esempio, ci si potrebbe chiedere se sia configurabile (o se un domani si configurerà) un diritto alla vita *online* (o, se si preferisce, digitale). In altre parole, e in generale, occorre chiedersi come si declineranno i diritti fondamentali nel momento in cui dalla vita *offline* si “scivolerà”, senza soluzione di continuità, in quella *online*. Tali interrogativi (e quindi le risposte che ad essi si possono dare) appaiono cruciali e, se sono degni di rilievo nel tempo presente, lo saranno ancora di più in quello futuro.

2. Questioni definitorie e primi interrogativi

Un primo (e basilare) problema da affrontare è quello definitorio³⁰, specie se si vuole rendere il Metaverso davvero inclusivo. In altre parole, come spiegare il funzionamento del Metaverso al cittadino “comune”, al “vicino della porta

²⁶ F. PIZZETTI, *Dati e diritti nell’epoca della comunicazione elettronica*, in ID., *I diritti nella “rete” della rete. Il caso del diritto di autore*, Torino 2012, 29.

²⁷ Cfr. G. CERRINA FERONI, *Il metaverso tra problemi epistemologici, etici e giuridici*, in *Rivista dei media*, n. 1/2023, 25; ID., *La governance*, cit., 9; E. ZAMBELLI-T. SPERANZA-F. CUSIMANO, *Metaverso*, cit., 53, 68, ma *passim*. Non si può escludere, peraltro, che possa svilupparsi “una tendenza al disimpegno dal reale in favore di questo altrove dai contorni onirici”, come osserva P. STANZIONE, *Introduzione*, in AA.VV., *Il Metaverso. Diritti – Libertà – Antropologia*, cit., XX s.

²⁸ In argomento, cfr. D. GRIMALDI, *Il metaverso come viaggio dentro noi stessi*, in *agendadigitale.eu*, 4 gennaio 2022.

²⁹ G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 25.

³⁰ A tal proposito, tra gli altri, cfr. M. BALL, *Metaverso*, cit., 41 ss.

accanto”, anche affinché possa accedervi?³¹. A tal proposito, però, occorre da subito chiarire che quello ora accennato è solo uno degli ostacoli che si pongono sulla strada della effettività di un eventuale “diritto al Metaverso” (quale specificazione del più generale diritto all’accesso ad internet, la cui configurabilità non è comunque pacifica), del quale – invero – è prematuro discorrere.

In ogni caso, è preliminare il problema dell’esatta definibilità e dell’individuazione dei confini del Metaverso, che al momento appare “poco più che un’idea”³². È probabile che coloro che operano già in tale nuovo “mondo” non concordino con quest’ultima considerazione; tuttavia, essi rappresentano pur sempre un’élite, le loro essendo esperienze limitate che non consentono di acquisire dati incontrovertibili e sufficienti per valutare con chiarezza la portata del fenomeno. Sul piano definitorio, sarebbe invero più opportuno parlare al plurale di “metaversi”³³, essendo diversi i mondi virtuali che possono essere abitati in modo sincronico da un numero illimitato di soggetti³⁴: il tempo e lo spazio vengono annullati, almeno – si pensa – entro certi limiti, secondo quanto si avrà modo di precisare meglio più avanti. Tuttavia, in questa sede, si continuerà ad usare il singolare.

Per definire il Metaverso, com’è ovvio, occorre chiarire cosa esso intenda consentire³⁵.

Con il Metaverso, si cerca di creare “uno spazio immateriale ove l’uomo sarà in grado, meglio di come lo faccia oggi, di vivere un’esperienza virtuale”³⁶, uno

³¹ Mi siano consentiti questi modi di dire con i quali intendo riferirmi a coloro che non hanno particolare dimestichezza con le nuove tecnologie e che devono poter essere messi in condizione di divenire potenziali fruitori delle stesse.

³² M. FLORA, *Metaverso che cosa è?*, in AA.VV., *Metaverso. La guida pratica. Manuale di sopravvivenza giuridica al web 3.0* (e-book), a cura di G. Vaciago, Milano 2022, 1. Che si tratti di una “idea ancora in fieri” o una “teoria” lo rileva anche M. BALL, *Metaverso*, cit., 17, 47 e 97.

³³ Cfr. M. BALL, *Metaverso*, cit., 45, 71, 421; D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 3.

³⁴ L’*European Parliament Research Service* lo ha considerato “an immersive and constant virtual 3D world where people interact by means of an avatar to carry out a wide range of activities. Such activities can range from leisure and gaming to professional and commercial interactions, financial transactions or even health interventions such as surgery”.

³⁵ Cfr. D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 2 ss.; E. ZAMBELLI-T. SPERANZA-F. CUSIMANO, *Metaverso*, cit., 1 ss.

³⁶ L. DI MAJO, *L’art. 2 della Costituzione e il “Metaverso”*, cit., 36.

spazio particolarmente esteso³⁷ dai confini evanescenti che non costituisce “più un limite, ma un’opportunità”³⁸; per usare una nota espressione di Marc Augè, sarà un “non-luogo” ove si svolgono attività che hanno rilevanti conseguenze nella vita reale³⁹. Secondo la definizione offerta da Ball, il Metaverso può essere considerato una “rete di massima scalabilità e interoperabile di mondi virtuali 3D renderizzati in tempo reale, che possono essere vissuti in modo sincrono e persistente da un numero effettivamente illimitato di utenti con un senso individuale di presenza al loro interno, e che garantiscono la continuità dei dati relativi a identità, storia, diritti, oggetti, comunicazioni e pagamenti”⁴⁰.

Com’è noto, la rivoluzionaria e antesignana idea del Metaverso fu di Neal Stephenson nel lontano 1992⁴¹; per provare a tratteggiare tale fenomeno sembra, pertanto, utile cercare di comprendere come fosse immaginato dall’autore statunitense, che pure “ha sconsigliato a più riprese l’interpretazione letterale delle sue opere”⁴², specialmente di quella che qui interessa.

Nel romanzo *Snow Crash*, Stephenson definiva il Metaverso come “un universo generato da computer che la macchina sta disegnando” su degli “occhiali e pompando negli auricolari”. Si tratta di un “luogo immaginario” che “non esiste in realtà”⁴³ ove trovare rifugio per non pensare ai problemi della vita; “si tratta [...] di

³⁷ N. STEPHENSON, *Snow Crash*, cit., 294, afferma che “il Metaverso è stato costruito in modo che avesse moltissimo spazio per potersi espandere”.

³⁸ D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., XI.

³⁹ Com’è stato osservato, “il fatto che un’esperienza sia virtuale non significa che i suoi effetti siano poi meno reali” (E. ZAMBELLI-T. SPERANZA-F. CUSIMANO, *Metaverso*, cit., 17). Sul rapporto tra spazio reale e spazio virtuale, cfr. O. POLLICINO, *Il Metaverso e le teorie dello spazio: riflessioni critiche su una categoria del diritto costituzionale ancora (fin troppo) attuale nel mondo digitale*, in AA.VV., *Il Metaverso. Diritti – Libertà – Antropologia*, cit., 17 ss.

⁴⁰ M. BALL, *Metaverso*, cit., 55 (c.vo test.).

⁴¹ Invero, come rileva M. BALL, *Metaverso*, cit., 23 ss., sebbene Stephenson sia stato colui che primo ha parlato di “Metaverso”, altri autori ne avevano, in precedenza, “introd[otto] il concetto”.

⁴² ... come ricorda M. BALL, *Metaverso*, cit., 23. Come questo A. osserva, non sarebbe comunque “auspicabile” che il Metaverso si realizzi come immaginato Stephenson (78).

⁴³ N. STEPHENSON, *Snow Crash*, Milano 2022, 41. L’A., ad es., precisa che la “Strada” del Metaverso, come tutte le strade, “è soggetta all’espansione edilizia”; in essa si “possono costruire case, parchi, segnali e persino altre cose che non esistono nella Realtà”. Si precisa, però, che “l’unica differenza, dato che la Strada non esiste nella Realtà, ma è solo un protocollo di computer-grapichs scritto da qualche parte su un foglio di carta, è che nessuna di queste cose è stata costruita fisicamente” (42).

un software messo a disposizione del pubblico su tutta la rete a fibre ottiche globale”⁴⁴. Ciò che si vive (e si vede) nel Metaverso non è altro che una serie di “rappresentazioni grafiche, le interfacce-utente, di una miriade di software diversi, progettati dalle imprese più importanti”⁴⁵. Infatti, “ogni cosa del Metaverso, per quanto realistica, bella e tridimensionale, si riduce a un semplice file di testo: una serie di lettere su una pagina elettronica”⁴⁶. Tuttavia, tale habitat consente di sognare una vita differente e di sentirsi parte di un “mondo” altro, migliore di quello reale. Ad esempio, come si legge nel romanzo, il protagonista Hiro “ha una casa bella e spaziosa, mentre nella Realtà deve condividere uno spazio di sette-metri-per-dieci”⁴⁷. Infatti, “anche quando vivi in un letamaio, puoi sempre andare nel Metaverso”⁴⁸, ove sembrerebbero soddisfatti ed attuati in pieno – tra gli altri – il diritto all’abitazione e quello, un po’ diverso, all’abitare. A quest’ultimo proposito, secondo la concezione che in altra sede ho fatto mia⁴⁹, emerge un piccolo non insignificante particolare: “il cielo e il suolo sono neri, come uno schermo di computer su cui non sia stato ancora disegnato nulla; è sempre notte nel Metaverso”⁵⁰. Al di là del fatto che ciò corrisponda al Metaverso di oggi (che, magari, appare perfezionato rispetto a quello immaginato nel 1992), non v’è dubbio che, per quanto evoluto possa essere, esso non possa certamente costituire un “luogo” di effettivo sviluppo della persona umana, per riprendere un fondamentale concetto di rilievo costituzionale. Non è un caso che lo stesso Stephenson definisca la “Strada” del Metaverso come uno “schifo di posto” che è

⁴⁴ N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 42.

⁴⁵ N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 42.

⁴⁶ N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 482 s.

⁴⁷ N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 43.

⁴⁸ N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 95.

⁴⁹ In argomento, v. E. OLIVITO, *Il diritto costituzionale dell’abitare. Spinte proprietarie, strumenti della rendita e trasformazioni sociali*, Napoli 2017. Sia consentito rinviare ai miei *Il “diritto all’abitare” al tempo delle migrazioni*, in *dirittifondamentali.it*, n. 1/2019, e, di recente, *Dal diritto all’abitazione al diritto all’abitare nella prospettiva della Costituzione italiana*, in AA.VV., *Narrazioni di prossimità. Promuovere partecipazione e coesione sociale, le reti dell’impegno della Chiesa sul territorio*, Report diocesano 2022-2023 su povertà ed esclusione sociale, XII ed., a cura di E. Pistorino, Messina 2023, 44 ss.

⁵⁰ N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 43.

“pieno di costruzioni”⁵¹. In altre parole, per quanto, come detto, il Metaverso possa fungere da “luogo” di rifugio (come per molti, in una certa misura, sono anche i *social network*), esso non sembra un luogo davvero confortevole.

Stando ancora sul piano definitorio, M. Ball – rifacendosi alla visione “distopica” di Stephenson – ha considerato il Metaverso “un mondo virtuale che persiste nel tempo e coinvolge quasi ogni ambito dell’esistenza umana, influenzandola e interagendo con essa”⁵². Viene allora spontaneo chiedersi in che modo la nostra esistenza verrà condizionata, quale tipo di influenza sarà ammissibile e come si potrà interagire con il Metaverso. Quest’ultimo, secondo la penna di Stephenson, è tutt’altro che una dimensione piacevole, ma un rifugio che l’essere umano cerca per scappare dal “capitalismo selvaggio” che connota la società; infatti, “chi può abbandonare la realtà e sceglie di vivere nel mondo virtuale generato dai computer, dove libertà e piaceri sono limitati solo dall’immaginazione”⁵³. Insomma, il Metaverso viene raffigurato come fuga dalla realtà. Questo appare, drammaticamente, proprio il problema di fondo: perché dovremmo fuggire dalla realtà? Ci giova davvero? Se pure, a prima vista, potremmo essere portati a rispondere positivamente a tale domanda, occorre avvertire dei rischi che si corrono se – come nel romanzo in parola – si incappa in qualche “virus”; da quel momento in poi, “stare” nel Metaverso può diventare un incubo e non fonte di felicità, come si vorrebbe⁵⁴. Non si tratta solo dei rischi connessi a virus e a forme, più o meno sofisticate, di hackeraggio, ma di condizionamenti che finiscono per influire sulla psiche⁵⁵ e, in generale, sulla vita reale di un utente, ciò dando vita ad “un mutamento radicale nella natura del posto”⁵⁶. Infatti, nella prospettiva di

⁵¹ N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 44.

⁵² M. BALL, *Metaverso*, cit., 21. Questa citazione è richiamata anche da L. DI MAJO, *L’art. 2 della Costituzione e il “Metaverso”*, cit., 38.

⁵³ I riferimenti testuali sono tratti dalla presentazione del libro nella sua versione *e-book*.

⁵⁴ Cfr. M. BALL, *Metaverso*, cit., 39 s., ma *passim*. Anche per D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 147, “la felicità digitale avrà un prezzo”.

⁵⁵ In argomento, cfr. E. ZAMBELLI-T. SPERANZA-F. CUSIMANO, *Metaverso*, cit., 67 ss.

⁵⁶ N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 483. L’A. osserva che nel Metaverso “ti possono ridurre il cervello in uno stato tale che, a quel punto, è praticamente come essere morti”.

Stephenson, il Metaverso non è un luogo che migliora la vita, ma che la peggiora⁵⁷. Si pone, quindi, anche un problema di sicurezza⁵⁸, se si pensa che in quello spazio “tutti possono entrarci e fare quello che vogliono”⁵⁹.

3. Cenni alle modalità operative del Metaverso (e ai limiti ad esse connesse)

Provando ora a scendere più nel dettaglio, chiunque si documenti sul tema che qui ci occupa incorre in alcuni termini ricorrenti volti a connotare il Metaverso. Quest'ultimo consente di vivere una esperienza “immersiva” e divertente (non a caso, infatti, uno degli usi più rilevanti è quello dell’“intrattenimento digitale”)⁶⁰, ma a condizione che si usino taluni *devices*⁶¹, strumenti senza i quali le nostre umane capacità non ci consentirebbero di vivere a pieno tale esperienza e cogliere le potenzialità di tale nuova “realtà” (lemma che pare un ossimoro e che comprende sia la c.d. realtà aumentata che quella virtuale che quella mista delle quali si “compongono” il Metaverso). Gli strumenti in parola, pertanto, si “contrappongono” ai nostri limiti sensoriali, di fatto, facendoci estraniare dalla realtà circostante⁶² per “gustare” in pieno l’“ebbrezza” di queste nuove tecnologie. Pertanto, una realtà “aumentata” – quella del Metaverso – è a disposizione di un uomo (che mira ad essere) “aumentato”⁶³ nelle sue potenzialità, ma che però nulla potrà fare dinanzi alla finitezza della natura umana. Verrebbe da chiedersi che ce ne facciamo di rappresentazioni grafiche di noi stessi (i c.d. avatar, sui quali ora si

⁵⁷ ... come rileva M. BALL, *Metaverso*, cit., 22.

⁵⁸ Se veda lo scenario drammatico prefigurato da N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 482 ss. Altrove si legge: “il Metaverso è un posto pericoloso: chi pensa alla vostra sicurezza?” (633). Tra i tanti, accennano a questo aspetto D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 112, 131 ss.

⁵⁹ N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 484.

⁶⁰ L. COLOMBO, *Prefazione*, in AA.VV., *Metaverso. La guida pratica*, cit., 1.

⁶¹ Sul punto, tra i molti, cfr. D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 38 ss.

⁶² Cfr. G.M. RICCIO, *Il metaverso e la necessità di superare i dogmi proprietari*, in *Diritto di internet*, n. 2/2023, 236. Dello stesso A., v. anche *Spunti preliminari per uno studio del diritto del metaverso*, in *dirittodiinternet.it*, 9 dicembre 2022.

⁶³ Cfr. E. MAZZARELLA, *Contro Metaverso. Salvare la presenza* (e-book), Sesto San Giovanni (Mi) 2022, cap. 5, p. 1.

tornerà)⁶⁴ che ci sopravvivono (come si legge in *Snow Crash*, essi “non muoiono. Non si disintegrano”⁶⁵).

Come ora accennato, gli utenti del Metaverso saranno “rappresentati” dagli “avatar”, per mezzo dei quali sarà possibile operare in tale “ambiente”; a tal proposito, può parlarsi di una “rappresentanza digitale”? A prescindere dalla risposta che si può offrire a tale domanda e sulla quale si tornerà tra un attimo, occorre precisare che sarà possibile caratterizzare gli avatar in modo da rendere questi ultimi più somiglianti possibile a colui (o a colei), persona fisica, che si trova al di là dello schermo, in modo da “riprodurre” l’identità⁶⁶. Tuttavia, come si sa, quest’ultima si “costruisce” grazie alle relazioni che si vivono, che seppure non mancheranno nel Metaverso di certo si “smaterializzeranno”⁶⁷ e non saranno in grado di comportare nell’avatar quelle trasformazioni che nella vita reale i rapporti umani provocano nella personalità di ognuno di noi; quello in discorso sembra un dato inconfutabile se si pensa che gli avatar non hanno sentimenti e non sono in grado di pensare autonomamente. A me pare che ciò mini necessariamente il diritto all’identità personale (che non equivale a quella digitale, la seconda non potendosi sostituire alla prima)⁶⁸.

Il Metaverso, quindi, favorisce (o, forse sarebbe meglio dire, causa) un superamento della corporeità a “beneficio” di una presenza immateriale; come ammesso dallo stesso Stephenson, “l’avatar non si comporta come un vero corpo”⁶⁹. Anzi attraverso una serie di operazioni di “psicografia biometrica” (come riconoscimento facciale, risposta agli stimoli, temperatura della pelle, etc...), che

⁶⁴ Importato quest’ultimo termine dall’induismo, esso – nel linguaggio delle nuove tecnologie – è usato per definire una mera “rappresentazione grafica di un utente in un determinato mondo o ambiente digitale” grazie alla quale il “corpo fisico si dissolve nell’immaterialità di milioni di bit” (sulla definizione di “avatar”, v. la voce corrispondente su *treccani.it*). In argomento, cfr. anche D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 110 ss.; E. ZAMBELLI-T. SPERANZA-F. CUSIMANO, *Metaverso*, cit., 2, 75.

⁶⁵ N. STEPHENSON, *Snow Crash*, cit., 147.

⁶⁶ Sul punto, cfr. quanto osserva M. BALL, *Metaverso*, cit., 407 s.

⁶⁷ Cfr. L. DI MAJO, *L’art. 2 della Costituzione e il “Metaverso”*, cit., 63.

⁶⁸ A tal proposito, cfr. G. SCORZA, *Parola all’esperto*, G. SCORZA, *Parola all’esperto*, in D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 126 s.

⁶⁹ N. STEPHENSON, *Snow Crash*, cit., 147.

potranno essere effettuate, si viola il corpo⁷⁰. Occorre allora chiederci se possiamo davvero fare a meno del corpo e della possibilità di soddisfare (almeno in modo completo)⁷¹ tutti i sensi; sul punto, si tornerà in conclusione. Ad esempio, Stephenson scrive che gli abitanti del Metaverso “non amano stringersi la mano perché il fatto di non sentire un vero contatto della mano ricorda loro che non si trovano realmente lì”⁷².

Nel Metaverso, inoltre, uno spazio non irrilevante è quello lasciato all’immaginazione, consentendo, a chi lo “frequenta”, di andare “oltre i confini umani noti”⁷³.

Si ripropone, così, una sfida antica e sempre nuova: quella dell’uomo con se stesso, volto – com’è – a superare i propri limiti e a ricercare nuove emozioni per darsi nuove possibilità; se questi desideri sono comprensibili, tanto che il Metaverso diviene luogo privilegiato di appagamento degli stessi, non di meno, ci troviamo dinanzi ad un grave problema: con il passare del tempo, pare che l’essere umano smarrisca sempre più l’idea di limite che è invece insito nella natura umana⁷⁴. Ciò, com’è ovvio, può avere concrete ripercussioni nella vita reale e, quindi, nella convivenza civile. L’idea di limite, infatti, è un presupposto imprescindibile per la “costruzione del legame sociale”⁷⁵ e ci richiama all’adempimento dei doveri che si deve accompagnare all’esercizio dei diritti. La diffusa indisponibilità, da parte degli esseri umani, a sacrificare un po’ dei propri desideri e delle proprie “passioni sfrenate” è alla base della crisi dell’epoca postmoderna⁷⁶. Agli stessi avatar

⁷⁰ L. DI MAJO, *L’art. 2 della Costituzione e il “Metaverso”*, cit., 51.

⁷¹ D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., XI, 151, sono invece dell’avviso che verranno coinvolti tutti i sensi.

⁷² N. STEPHENSON, *Snow Crash*, cit., 308.

⁷³ G.M. RICCIO, *Il metaverso e la necessità di superare i dogmi proprietari*, cit., 234.

⁷⁴ Non a caso papa Francesco appunta l’attenzione sull’importanza del “senso del limite”. Il Pontefice osserva che “l’essere umano, infatti, mortale per definizione, pensando di travalicare ogni limite in virtù della tecnica, rischia, nell’ossessione di voler controllare tutto, di perdere il controllo su sé stesso; nella ricerca di una libertà assoluta, di cadere nella spirale di una dittatura tecnologica”. Fa presente che le diseguaglianze “potrebbero crescere a dismisura, e la conoscenza e la ricchezza accumularsi nelle mani di pochi, con gravi rischi per le società democratiche e la coesistenza pacifica” (ID., *Intelligenza artificiale e pace*, cit., § 4).

⁷⁵ I. MASSA PINTO, (voce) *Territorio e Potere*, in AA.VV., *Potere e Costituzione*, in *Enc. dir. I tematici*, V, diretto da M. Cartabia e M. Ruotolo, Milano 2023, 1218.

⁷⁶ Sul punto, quasi testualmente, v. I. MASSA PINTO, (voce) *Territorio e Potere*, cit., 1219.

dovranno necessariamente essere ricondotte situazioni giuridiche soggettive attive e passive, ma è possibile chiedersi se i diritti e i doveri che essi avranno corrisponderanno in tutto e per tutto a quelli delle persone “rappresentate”, le quali dovranno potere esercitare i primi e adempiere i secondi anche nel Metaverso⁷⁷. Rispetto ai secondi (che sono strettamente connessi al profilo della responsabilità), com'è ovvio, sarà necessario che sia gli utenti che le società private si sottopongano ad una serie di controlli, che però non appaiono particolarmente graditi.

4. Il Metaverso tra benefici e rischi. Prime considerazioni

Quanto fin qui detto ha consentito di mettere in luce talune, non trascurabili questioni problematiche che si accompagnano al Metaverso. Occorre, adesso, scendere maggiormente nel dettaglio.

Com'è chiaro, alla base di tale nuova frontiera dello sviluppo tecnologico vi sono ragioni di natura economica, in quanto il suo uso farà circolare grandi quantità di denaro con la pubblicità e con l'utilizzo dei nostri dati sensibili e anche sensibilissimi (come, in misura minore, già accade attraverso i *social network* “tradizionali”), mentre si dà l'impressione agli utenti di potere soddisfare i propri bisogni all'interno di quello spazio digitale.

Infatti, più si abita l'agorà virtuale più le piattaforme vengono in possesso dei nostri dati, che finiscono in mano a soggetti privati che hanno investito nel Metaverso⁷⁸; questi ultimi, attraverso un'attività di profilazione, com'è noto, orientano il nostro stare in “rete”. Come si sa, infatti, “il modo più efficace (ed efficiente) per influenzare ed orientare le scelte di una persona passa dalle informazioni che le vengono fornite”⁷⁹. Ne deriva, ovviamente, una limitazione della nostra libertà che è proporzionale alla quantità di dati che trasferiamo su

⁷⁷ Cfr. D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 118. Gli AA., peraltro, rilevano che diritti e doveri passano dal diritto e dovere “al mantenimento dell'identità” anche nel Metaverso. Sul punto, cfr. anche E. ZAMBELLI-T. SPERANZA-F. CUSIMANO, *Metaverso*, cit., 57.

⁷⁸ “Il Metaverso [...] esiste in virtù di una rete che io possiedo e controllo”, afferma Rife nel romanzo qui più volte citato (N. STEPHENSON, *Snow Crash*, cit., 165).

⁷⁹ A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale*, cit., 24.

internet⁸⁰ e, come detto, alla quantità di tempo che trascorriamo *online*. Per dirla con Franco Battiato, “ci crediamo liberi ma siamo prigionieri”⁸¹. Significativamente, in dottrina, si è parlato di “*medioverso* in cui i grandi proprietari (dei metaversi) sovrintendono e regolano l’interazione dei sudditi (gli utenti) stabilendo le regole e la loro applicazione”⁸².

Non v’è dubbio che, con il Metaverso, possano esservi taluni benefici sul piano relazionale e, in generale, su molti altri aspetti che connotano la nostra esistenza⁸³, ma anche “possibili usi impropri”⁸⁴ potrebbero farne uno strumento pericoloso. Solo per portare qualche esempio degli ambiti di utilizzo del Metaverso, senza la pretesa di esaustività: si pensi al *gaming* (che è probabilmente all’origine del successo di tale nuova esperienza immersiva)⁸⁵, al diritto al lavoro⁸⁶, al diritto alla salute, al diritto all’istruzione, al diritto ad un ambiente sano⁸⁷, ai diritti di chi vive una qualche forma di disabilità, al turismo, la moda e lo *shopping*, al campo immobiliare⁸⁸; a quest’ultimo proposito, è da rilevare che sarà possibile acquistare beni, spazi sul Metaverso, fermo restando che sarà da verificare come dovrà declinarsi la funzione sociale della proprietà, ma – ancor prima – lo stesso diritto di proprietà. Sembra assai arduo togliere i beni che si acquistano dalla reale disponibilità dei gestori del Metaverso⁸⁹.

Chiaramente, per ognuno dei possibili impieghi del Metaverso (e quelli ora enumerati sono, come detto, solo alcuni), sarebbe necessaria una trattazione a parte, che non può essere di qui; come si legge nel titolo di questo scritto, l’intento

⁸⁰ Sul punto, di recente, cfr. FRANCESCO, *Intelligenza artificiale e pace*, cit., § 2.

⁸¹ F. BATTIATO, *La polvere del branco* (2012).

⁸² G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 32; ID., *La governance*, cit., 12 s.

⁸³ Cfr. M. BALL, *Metaverso*, cit., 347 ss.; D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 38, 50 ss.; E. ZAMBELLI-T. SPERANZA-F. CUSIMANO, *Metaverso*, cit., 35 ss.

⁸⁴ M. BALL, *Metaverso*, cit., 362.

⁸⁵ D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., spec. 57.

⁸⁶ F. LAMBERTI, *Il metaverso: profili giuslavoristici tra rischi nuovi e tutele tradizionali*, in *federalismi.it*, n. 4/2023, 205 ss. Non sono pochi gli aspetti problematici che si ricollegano al tema del lavoro, sui quali però non è possibile soffermarsi. Sul punto, v. anche M. BALL, *Metaverso*, cit., 406 s.

⁸⁷ Cfr., sul punto, D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 144 s.

⁸⁸ In argomento, cfr. L. MAGGI, *Esiste una proprietà immobiliare nel Metaverso*, in AA.VV., *Metaverso. La guida pratica*, cit.

⁸⁹ Cfr. M. BALL, *Metaverso*, cit., 95, 397. In argomento, cfr. G.M. RICCIO, *Il metaverso e la necessità di superare i dogmi proprietari*, cit., 233 ss.

di queste pagine è solo quello di porre taluni spunti di riflessione introduttivi al tema che ci occupa.

Occorre allora chiedersi se è proprio vero che si avranno più benefici che rischi. Si sostiene, ad esempio, che sul piano della formazione e dell'istruzione si potranno creare "comunità" nelle quali (e grazie alle quali) vivere esperienze educative⁹⁰. Tuttavia, il periodo della pandemia ci offre indicazioni contrastanti in merito; è infatti diffusa l'opinione che, se è vero che le tecnologie hanno consentito di proseguire l'attività didattica, al tempo stesso, si è avvertita la limitatezza di questi strumenti sia in sede di verifica (si pensi agli esami e alle interrogazioni) sia in sede di trasmissione della conoscenza (si pensi alle lezioni)⁹¹. Tutti (o quasi) ci siamo resi conto che il contatto "fisico", la relazione che si instaura in presenza avrebbe meglio favorito (e, in generale, favorisce) l'insegnamento e, in definitiva, l'istruzione.

Lo sviluppo tecnologico ha, nondimeno, consentito il telelavoro e la telemedicina, peraltro, da tempo utilizzata con profitto; né si trascuri, ad es., la telereligione che dà modo a persone impossibilitate a recarsi nei luoghi di culto di esercitare ugualmente il loro credo religioso. Quelle ora ricordate sono esperienze che non meritano di essere sottovalutate.

In riferimento alla salute, però, occorrerà fare i conti con quella che è stata definita, in tempo di pandemia, la "Zoom fatigue", dovuta al troppo uso della rete⁹². Non si trascurino, poi, le ricadute che potrebbero aversi sul piano fisico (e quindi, in generale, sulla salute, quale benessere psico-fisico, secondo la nota definizione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità). Pertanto, si è davanti ad un (possibile) paradosso: se per un verso, il Metaverso può essere un "luogo" nel quale ricevere

⁹⁰ Il lemma "comunità" non è da intendersi in senso generico, ma è da considerare nel suo più pregnante significato. Infatti, nel distinguere le "comunità digitali" dalle "comunità fisiche" G. RIVA, *Noi o Loro: Neuroscienze della Socialità ai Tempi del Metaverso*, in AA.VV., *Il Metaverso. Diritti – Libertà – Antropologia*, cit., spec. 150, è dell'idea che il Metaverso possa accorciare (se non eliminare) la distanza tra le prime e le seconde, potendo ingenerare quel senso del "Noi" che è fondamentale per essere vera comunità. Tuttavia, ad avviso di chi scrive, non poche perplessità residuano al riguardo.

⁹¹ Cfr. M. BALL, *Metaverso*, cit., 349 s.; D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 71 ss.

⁹² Cfr. E. MAZZARELLA, *Contro Metaverso. Salvare la presenza*, cit., cap. 7, p. 4.

prestazioni sanitarie (come consulti medici), curare fobie (come l'aracnofobia, la claustrofobia, l'agorafobia)⁹³ o andare incontro ad altre vulnerabilità⁹⁴, al tempo stesso, stare a lungo immersi in tale realtà "altra" può essere causa di disturbi fisici e psicologici dovuti ad un eccessivo affaticamento, come "senso di nausea e di malessere che può cogliere chi ne faccia esperienza per più di un certo tempo"⁹⁵.

Un altro aspetto da non trascurare è quello relativo alla velocità di spostamento che si ha sul Metaverso a motivo dell'abbattimento delle barriere e delle distanze, a vantaggio della libertà di circolazione. Tuttavia, occorrerà verificare in che misura ciò sarà possibile. Al riguardo, non si può fare a meno di richiamare quanto precisato da Stephenson: "nel Metaverso non puoi materializzarti ovunque ti salti in mente [...]. Ciò creerebbe confusione e irritazione tra la gente lì intorno. Sarebbe la fine della metafora. Materializzarsi dal nulla (o scomparire improvvisamente per ritornare alla Realtà) è considerata una pratica privata da confinare preferibilmente entro le mura di casa"⁹⁶.

Come si diceva, si è dell'idea che il Metaverso potrà avere un forte impatto emotivo e proprio questo dovrebbe essere il principale motivo del suo successo. Esso, infatti, favorendo le emozioni degli utenti, vuole intercettare quella esigenza sempre crescente di emozione che l'essere umano prova. Quanto si sta ora dicendo richiederebbe un'analisi antropologica per la quale non mi riconosco alcuna competenza⁹⁷; tuttavia, da osservatore esterno, mi chiedo se esista un diritto ad emozionarsi che (anche) il Metaverso potrebbe soddisfare. Ammesso che a questo interrogativo si voglia (e si possa) dare una risposta affermativa (magari in forza del principio personalista) occorre chiedersi a quali condizioni tale presunto (nuovo) diritto debba essere soddisfatto. Come la Consulta ha ribadito nella

⁹³ Sul punto, v. D. GRIMALDI, *Il metaverso come viaggio*, cit.; G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 26.

⁹⁴ G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 26, fa riferimento anche all'autismo o all'ictus.

⁹⁵ G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 23. Cfr. anche D. GRIMALDI, *Il metaverso come viaggio*, cit.

⁹⁶ N. STEPHENSON, *Snow Crash*, cit., 59.

⁹⁷ Infatti, come rileva L. VIOLANTE, *Prefazione*, in AA.VV., *Il Metaverso. Diritti – Libertà – Antropologia*, cit., X, "l'ambiente digitale [...] sta trasformando la nostra antropologia"; similmente, P. STANZIONE, *Introduzione*, cit., XV.

sentenza relativa al caso ILVA⁹⁸, nessun diritto può essere tiranno sugli altri: com'è ovvio, un diritto ad emozionarsi (la cui configurabilità – come detto – è alquanto dubbia) non potrebbe avere la meglio su altri diritti, ad esempio compromettendo quello alla salute, che nel suo nucleo intangibile non può essere intaccato⁹⁹.

In ogni caso, che l'uomo e la donna di oggi avvertano sempre più il bisogno di emozionarsi lo hanno compreso le grandi aziende (e, quindi, soggetti privati) del digitale che, con uno stile "populista", cercano di cavalcare questa onda per fare *business*. Lo stesso Metaverso sembra andare in questa direzione: promette grandi possibilità al popolo (che in qualche misura adula¹⁰⁰ e "coccola"¹⁰¹) ma poi, di fatto, ne restringe i diritti, come adesso si specificherà meglio.

Se è così, allora, si corre anche il rischio che si vada sempre più verso una olocrazia¹⁰² a danno della democrazia; d'altra parte, non è un fatto nuovo che, in Italia e all'estero, talune forze politiche definiscano la propria azione facendo leva sulle pulsioni degli elettori, anche attraverso l'uso strategico delle nuove tecnologie. Ben si comprende come un modo di agire di questo tipo che è messo in atto dai nostri rappresentanti, per un verso, e dalle grandi multinazionali del web, per altro verso, provochi un effetto "a tenaglia" a danno dei consociati, che in definitiva vengono lesi nelle proprie libertà, ad iniziare da quella di autodeterminazione e di manifestazione del pensiero¹⁰³.

⁹⁸ V. Corte cost. n. 85 del 2013, p. 9 del *cons. in dir.* Il punto è richiamato, ad es., anche in Corte cost. n. 58 del 2018.

⁹⁹ *Ex plurimis*, v. Corte cost. nn. 185/1998, 309/1999, 509/2000, 354/2008, 94/2009.

¹⁰⁰ D'altra parte, adulare il popolo per trarne profitto non è una pratica nuova. Sul punto, cfr. G. ZAGREBELSKY, *Il «Crucifige!» e la democrazia*, in ID., *Imparare democrazia*, Torino 2007, 140.

¹⁰¹ Cfr. D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 133 s.

¹⁰² A. RUGGERI, *Crisi della rappresentanza politica e "Stato giurisdizionale" (nota minima su un'annosa e irrisolta questione)*, in *Federalismi.it* (www.federalismi.it), n. 23/2018, 8, 18; ID., *Le convenzioni costituzionali: regole della politica in via di estinzione?*, in *Rivista del Gruppo di Pisa*, n. 2/2019, 73 ss.; ID., *Rischi di involuzione autoritaria e integrazione sovranazionale come garanzia della democrazia*, in AA. VV., *Crisi dello Stato costituzionale e involuzione dei processi democratici*, a cura di C. Panzera-A. Rauti-C. Salazar-A. Spadaro, Napoli 2020, 22 e *ivi* v. A. SPADARO, *Cenni sulle pericolose involuzioni dello Stato costituzionale contemporaneo*, 4. Cfr. anche A. MORELLI, *Rappresentanza politica e libertà di mandato parlamentare*, Napoli 2018, 12 s.; I. MASSA PINTO, *Crisi della rappresentanza e nuove tecnologie tra domanda e offerte politiche*, in *Rivista di diritto dei media*, n. 1/2020, 185.

¹⁰³ Il riconoscimento dell'autodeterminazione della persona, quale "pienezza nella sua facoltà di scelta e decisione sulla propria vita in ogni suo aspetto" (G. SILVESTRI, *Intervento*, cit.), che

Pertanto, se il Metaverso (ancora più dei *social network*), da un canto, contribuirà ad emozionarci, da un altro canto, sarà uno spazio nel quale le nostre emozioni verranno usate per orientare le nostre scelte a fini economici che altri intendono raggiungere. Non si dimentichi quanto si diceva poco sopra: al fine di realizzare un avatar che possa assomigliarci il più possibile, sul Metaverso, occorrerà condividere molti più dati personali rispetto a quelli che oggi “consegniamo” alle piattaforme che abitualmente usiamo, il che minaccerà maggiormente la nostra *privacy* e darà luogo ad una profilazione dei dati più subdola e invasiva.

Quanto ora detto costituisce una preliminare riflessione sui benefici e, soprattutto, sui rischi che accompagnano il Metaverso. Questi aspetti verranno ulteriormente approfonditi quando, tra poco, ci si intratterrà sulla compatibilità del Metaverso con la Costituzione.

5. Il Metaverso e gli elementi costitutivi dello Stato (cenni)

Sembra opportuno adesso soffermarsi sugli elementi costitutivi dello Stato, in modo da verificare se e come essi “resistono” alla prova del Metaverso. All’interno di quest’ultimo, la sovranità non apparterebbe realmente al popolo del web che lo abita (per parafrasare l’art. 1 Cost.) ma, come detto, sarebbe nelle mani di pochi, di coloro cioè – soggetti privati – che gestiscono le piattaforme in questione. In generale, sembra molto complicato per gli Stati democratici esercitare la sovranità anche nel suo versante “digitale”¹⁰⁴; essa, infatti, sarà sempre più compressa, anche a causa della diminuzione della sovranità popolare.

Quanto detto sembra già delineare a tinte fosche un quadro nel quale gli elementi costitutivi dello Stato entrano in crisi o, per lo meno, richiedono di essere ridefiniti, come ora si dirà.

rappresenta un caposaldo della Costituzione, sembra entrare maggiormente in sofferenza nel mondo del Metaverso. Cfr. G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 29; D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 123. Addirittura, M. MAGATTI, *Metaverso e intelligenza artificiale. Che fine fa il pensiero?*, in AA.VV., *Il Metaverso. Diritti – Libertà – Antropologia*, cit., 159, con specifico riferimento all’uso dei nuovi strumenti offerti dalla tecnologia, osserva che “in gioco è la capacità di pensare”.

¹⁰⁴ O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, in AA.VV., *Potere e Costituzione*, cit., 430 ss. Cfr. D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 141.

Nel concetto di popolo dovrà essere considerato anche quello del web? Se a questa domanda si desse una risposta affermativa non sarebbe per nulla semplice individuare in modo esatto chi siano gli utenti della rete. Il Metaverso contribuirebbe a rendere più complicata la situazione: come fare a capire chi c'è "dietro" un avatar? Gli avatar stessi come dovrebbero essere considerati?

Pure rimandando alla tradizionale nozione di popolo (e non prendendo in considerazione quello del web), non si può fare a meno di rilevare come, alla luce delle considerazioni svolte, il popolo appaia – come accennato – fortemente condizionato nella sua autodeterminazione (e, quindi, nella sua libertà di azione), ceda – come detto – quote rilevanti di sovranità ad una piccolissima frazione di esso (appunto, le grandi aziende del settore) e si trovi ad operare all'interno di un "territorio-non-territorio".

Invero, anche l'ambiente virtuale (e quindi pure quello del Metaverso) si potrebbe considerare "territorio" se quest'ultimo viene inteso – come proposto da I. Massa Pinto – uno "spazio *delimitato* (da un qualunque *potere*)"¹⁰⁵. Tuttavia, se l'ambito in cui opera (e "vive") un gruppo sociale è immateriale non appare agevole individuare l'ambito di applicabilità di una norma, alla luce della stretta connessione che vi è tra quest'ultima e lo "spazio politico" in cui la norma stessa si applica¹⁰⁶. Il concetto di territorio può sopravvivere anche nel Metaverso se è considerato come "ciò che di volta in volta viene posto in essere dai comportamenti di tipo appropriativo, messi in atto a qualunque grandezza di scala da attori individuali o collettivi nei confronti di uno spazio dato"¹⁰⁷. Sull'utilizzabilità delle classiche categorie del costituzionalismo moderno si tornerà in sede conclusiva.

¹⁰⁵ I. MASSA PINTO, (voce) *Territorio e Potere*, in AA.VV., *Potere e Costituzione*, cit., 1211.

¹⁰⁶ Come rileva G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 31, "la deterritorializzazione pone la questione della sottrazione al diritto di quelle situazioni in cui un potere può imporre la propria supremazia di fatto".

¹⁰⁷ F. SOMAINI, *Spazi complessi, territorialità plurime. Spunti di riflessione attorno ai concetti di territorio, territorializzazione e territorialità (ed al loro utilizzo in ambito storiografico)*, in *Itinerari di ricerca storica*, XXVII, n. 1/2013, 35, richiamato da I. MASSA PINTO, (voce) *Territorio e Potere*, cit., 1225. Cfr. quanto osserva O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 419, ad avviso del quale "questa categoria fondamentale del diritto costituzionale è [...] viva e vegeta nel cyberspazio".

6. La compatibilità costituzionale del Metaverso

6.1 Considerazioni preliminari

Messi in luce taluni rilevanti aspetti del Metaverso e, strettamente connessi ad essi, una serie di benefici ma, soprattutto, di rischi che accompagnano questo nuovo prodotto della scienza e della tecnica, è possibile rilevare che la copertura costituzionale che, almeno su un piano generale, è possibile offrire al Metaverso è la stessa di cui gode il progresso tecnologico, alla quale si è fatto cenno in apertura. A tale copertura si potrebbe aggiungere quella che sarebbero in grado di offrire singole previsioni costituzionali in riferimento a specifici aspetti che rilevano per il (e nel) Metaverso (e che possono essere relativi alle modalità di funzionamento dello stesso o a singoli diritti e doveri ad esso connessi).

La questione maggiormente problematica, però, appare quella relativa alla complessiva compatibilità del fenomeno in discorso con la Carta costituzionale. È su questo aspetto che occorre adesso appuntare l'attenzione.

Com'è ovvio, in generale, un utilizzo delle nuove tecnologie che sia conforme alla Carta, e che goda quindi delle garanzie costituzionali, è quello che ne rispetta lo spirito.

6.2. Metaverso e principio personalista

In primis, il Metaverso deve essere volto a rispettare ma anche attuare il principio personalista (e, quindi, i valori di dignità, libertà ed eguaglianza che ne stanno alla base). Come mi sono trovato a dire in altre occasioni, in generale, internet (come ogni prodotto della scienza e della tecnica) è uno strumento (potremmo dire, "neutro") posto nelle mani dell'uomo; ciò che conta è l'uso che se ne fa¹⁰⁸. Così ragionando, quindi, a condizione che si pongano al servizio della persona e non si

¹⁰⁸ A quest'ultimo proposito, non si può fare a meno di rilevare che le "piattaforme tecnologiche [...] sono tutt'altro che *neutrali* essendo prodotte da poche (e ricchissime) società commerciali che realizzano larghissimi profitti sia attraverso la raccolta, l'elaborazione e la vendita dei dati personali degli utenti che le utilizzano, sia attraverso le analisi e le valutazioni realizzate attraverso l'elaborazione di questi dati" (A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale*, cit., 25: c.vo test.). Pertanto, come osserva l'A. ora richiamato, anche quando la macchina non si sostituisce (apparentemente) all'essere umano nel prendere una decisione, di fatto, orienta quest'ultima.

servano di quest'ultima, le nuove tecnologie possono essere ricondotte all'alveo costituzionale¹⁰⁹. Invero, scorrendo del Metaverso si ha la sensazione che le cose possano stare (almeno, un po') diversamente.

Non si trascuri, poi, che la persona è stata considerata dai *framers* non in modo astratto, ma concreto, situata all'interno della trama di relazioni delle quali essa non può fare a meno a motivo della sua innata socialità. A questo punto una domanda sorge spontanea: come conciliare la "concretezza della persona"¹¹⁰ con l'avatar?

A questo proposito, può essere utile, ancora una volta, ricordare come si esprimeva Stephenson nel 1992. Quelle che si vedono sullo schermo non sono "persone reali. È solo una parte dell'immagine disegnata dal suo computer, in base ai dati provenienti dal cavo a fibre ottiche. Le persone sono pezzi di software detti avatar. Si tratta di corpi audiovisivi che la gente usa per interagire nel Metaverso"¹¹¹. Sebbene si possa avviare una "conversazione", è possibile che gli utenti "non si parleranno, proprio come succederebbe nella Realtà"¹¹².

Non mi pare che agevoli la relazione la constatazione che non si ha contezza di chi ci sia "dietro" l'avatar e se quest'ultimo rappresenti fedelmente l'utente-persona fisica. Non v'è dubbio che relazioni genuine siano quelle che si basano sull'essere anziché sull'apparire, ma il Metaverso (ancora più che i *social network*) sembra aumentare il divario tra queste due "dimensioni"¹¹³. Come scrisse Stephenson, "il tuo avatar può avere l'aspetto che preferisci, nei limiti dati dagli strumenti di cui disponi. Se sei brutto, puoi avere un avatar bellissimo. Se sei appena sceso dal letto, il tuo avatar può essere vestito e truccato perfettamente"¹¹⁴. È possibile rilevare che

¹⁰⁹ Anche il Pontefice, di recente, ha osservato che "il progresso della scienza e della tecnica, nella misura in cui contribuisce a un migliore ordine della società umana, ad accrescere la libertà e la comunione fraterna, porta dunque al miglioramento dell'uomo e alla trasformazione del mondo"; e ancora: "l'intelligenza artificiale dovrebbe essere al servizio del migliore potenziale umano e delle nostre più alte aspirazioni, non in competizione con essi" (i riferimenti testuali sono tratti da FRANCESCO, *Intelligenza artificiale e pace*, cit., rispettivamente § 1 e § 2).

¹¹⁰ G. SILVESTRI, *Intervento*, cit.

¹¹¹ N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 58.

¹¹² N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 58.

¹¹³ Cfr. G. SCORZA, *Parola all'esperto*, cit., 124 s.

¹¹⁴ N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 59.

il fatto che il Metaverso consente di migliorarsi e di migliorare la realtà che si vive presenta *pro e contra*.

Come conciliare, allora, l'idea (anche, costituzionale) di persona come essere relazionale con le nuove tecnologie? Si potrebbe dire che i *social network* e, domani, il Metaverso (che "può essere frequentato senza doversi allontanare dalla propria residenza")¹¹⁵ favoriscano l'interazione, seppure ogni utente sia solo davanti al suo pc, rischiando di divenire più "asociale" e isolato¹¹⁶. Fermo restando che i *framers* non potevano immaginare internet, avevano preso in considerazione (ed auspicavano) lo sviluppo ed il progresso (la Carta ne dà conferma in più punti). Tuttavia, per ciò che qui specificamente interessa, occorre chiedersi quale possa essere la qualità delle relazioni in... *assenza di presenza*. L'essere umano può davvero privarsi di interagire con i suoi simili in presenza, può privarsi di un abbraccio, del tono della voce, del sorriso altrui, di una stretta di mano? Non sono questi bisogni primari dell'uomo e della donna? Le nuove tecnologie possono forse diventare più intelligenti di noi, ma non possono privarci di alcuni bisogni che fanno parte della nostra natura. Ecco perché è allora necessario "salvare la presenza"¹¹⁷.

Alla luce di quanto detto, si potrebbe rilevare che il Metaverso e prima ancora i *social network* (e quindi le aziende che gestiscono l'uno e gli altri) danno l'impressione di soddisfare la "vocazione sociale"¹¹⁸ dell'essere umano¹¹⁹ che si traduce nel bisogno di quest'ultimo di entrare in relazione con i suoi simili per costruire la propria identità e sviluppare la propria personalità. È proprio approfittando di questo bisogno che, come si è già detto, gli utenti appaiono ben disponibili a consegnare dati che – incamerati dalle aziende del settore –

¹¹⁵ ... come precisa lo stesso N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 99.

¹¹⁶ Cfr. M. BALL, *Metaverso*, cit., 408 ss.; E. ZAMBELLI-T. SPERANZA-F. CUSIMANO, *Metaverso*, cit., 87. In argomento, cfr. quanto osserva G. RIVA, *Noi o Loro*, cit., 127 ss.

¹¹⁷ E. MAZZARELLA, *Contro Metaverso. Salvare la presenza*, cit. ID., *Salvare la presenza. La soglia antropologica del digitale tra esperienza dell'alienazione e alienazione dell'esperienza*, in AA.VV., *Il Metaverso. Diritti – Libertà – Antropologia*, cit., 165 ss.

¹¹⁸ G. LA PIRA, *La nostra vocazione sociale*, Roma 2004.

¹¹⁹ G. LA PIRA, *Socialità della persona umana* (1939), in ID., *Principi contro i totalitarismi e rifondazione costituzionale*, a cura di U. De Siervo, Edizione Nazionale delle opere di Giorgio La Pira, vol. III, Firenze 2019, 83 ss., 87.

favoriscono il *business* e riducono la *privacy* (e quindi la dignità)¹²⁰ dei titolari di quei dati. Sul punto, si tornerà. Non c'è dubbio che il Metaverso permetterà all'essere umano di interagire con gli altri (peraltro, in tempi rapidi)¹²¹, ma – lo si ribadisce – alle condizioni fissate dalle aziende private; quelle in discorso saranno, pertanto, solo relazioni condizionate (e quindi interazioni manipolate)¹²², con tutte le conseguenze che ciò produce sul diritto all'identità personale (che rischia una “disintegrazione”)¹²³ e sul principio personalistico (che viene irrimediabilmente leso).

Strettamente connesso a quanto si sta ora dicendo, infine, è un altro profilo che è meritevole di attenzione e che riguarda la possibilità di considerare il Metaverso una formazione sociale o di ritenere che nel Metaverso possano esistere formazioni sociali. In un'epoca nella quale la digitalizzazione sta provocando una disintermediazione tra Stato e cittadini (con l'aggravamento della crisi dei corpi intermedi), è possibile chiedersi se con il Metaverso sia immaginabile che questa tendenza muti. Si ha motivo di credere che non vi siano i margini per invertire la rotta; nel cyberspazio si sta proseguendo verso una direzione che sta portando allo “sgretolarsi [...] delle formazioni sociali, almeno quelle tradizionali, con tutte le conseguenze negative” che ciò comporta in riferimento alle “modalità di esercizio del potere (e del suo abuso) e sull'indebolimento della posizione del singolo sempre più immerso, in Internet, in una cornice di individualismo, ma anche di solitudine, e in fin dei conti di ulteriore debolezza rispetto al potere, pubblico o

¹²⁰ Sullo stretto collegamento tra *privacy* e dignità, da ultimo, v. O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 438. Come ha osservato papa Francesco, “il rispetto fondamentale per la dignità umana postula di rifiutare che l'unicità della persona venga identificata con un insieme di dati” (ID., *Intelligenza artificiale e pace*, cit., § 5).

¹²¹ N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 101, nel riportare un dialogo tra due personaggi del romanzo, scrive: “non sapevo che parlassi con la gente nel Metaverso”. L'altro risponde: “lo faccio quando voglio mettermi in contatto con qualcuno rapidamente”.

¹²² Cfr. G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 33 s. Peraltro, le interazioni potrebbero risultare manipolate non solo sulla base di quanto ora si è detto, ma anche a causa di possibili interventi censori posti in essere dalle piattaforme sul piano del linguaggio da usare. Sul punto, cfr. anche D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 122; E. ZAMBELLI-T. SPERANZA-F. CUSIMANO, *Metaverso*, cit., 21.

¹²³ G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 29, ma v. anche 33 s.

privato che sia”¹²⁴. Anche Mattarella, intervenendo al Meeting di Rimini (il 25 agosto 2023) e richiamando il suo Vescovo, ha invitato i giovani ad impedire che i *social* possano produrre una “somma di solitudini”¹²⁵.

6.3. Metaverso e democrazia

La questione relativa alla compatibilità del Metaverso con la Costituzione implica, necessariamente e inoltre, la compatibilità dello stesso con lo Stato democratico, alla cui crisi ha significativamente concorso la sostituzione del privato al pubblico nella gestione di settori sempre più ampi e rilevanti per la convivenza civile¹²⁶. Uno Stato democratico che privatizzi è – come sostiene anche Cordelli – una contraddizione in termini¹²⁷. Chiaramente il caso in esame è di tutt’altro tipo e non ha nulla a che vedere con una “privatizzazione” in senso stretto, tuttavia è emblematico dello strapotere affidato a soggetti privati in un settore nel quale lo Stato democratico non può stare a guardare. Come rilevato in dottrina, “la trasformazione dell’ordine spontaneo, come era originariamente quello digitale, in un assolutismo empirico caratterizzato da un intreccio tra fine pubblicistico e fine privatistico, è determinata anche dalla montante privatizzazione della sfera pubblica che ha già imposto un ripensamento degli stessi presupposti alla base del nostro costituzionalismo”. Quanto si sta dicendo non pare irrilevante se si pensa che “i metaversi continuano nella direzione di ridurre lo spazio pubblico a beneficio del privato ancorché quest’ultimo è chiamato a pubblicizzarsi”¹²⁸. Le piattaforme sono “soggetti formalmente privati che assumono [...] un potere sostanzialmente pubblicistico”¹²⁹ in diversi ambiti (come in riferimento alla libertà di espressione).

¹²⁴ O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 412; ID., *Il Metaverso e le teorie dello spazio*, cit., 27 s.

¹²⁵ S. MATTARELLA, *Intervento al Meeting per l’amicizia tra i popoli su “L’esistenza umana è un’amicizia inesauribile”*, Rimini 25 agosto 2023 (*quirinale.it*).

¹²⁶ In argomento, cfr. C. CORDELLI, *Privatocrazia. Perché privatizzare è un rischio per lo Stato democratico*, Milano 2022.

¹²⁷ C. CORDELLI, *Privatocrazia*, cit., spec. 28, ma *passim*.

¹²⁸ G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 32.

¹²⁹ G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 32 s.; ID., *La governance*, cit., 11. Cfr. anche O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 414.

Non v'è dubbio, richiamando quanto già detto con altri termini, che la nostra vita (*rectius*, quella del nostro avatar) nel Metaverso sarà possibile solo sotto la "dittatura" delle piattaforme (e quindi delle aziende che lo gestiscono) che stabiliscono i termini e le condizioni di accesso e che in ogni momento possono sospendere il servizio¹³⁰. Non sembra difficile immaginare, quindi, che ci troveremo maggiormente impegnati a frequentare e a svolgere attività in un ambiente non democratico; in poche parole, il "popolo degli avatar" non è certamente in grado di governare, ma deve sottostare alle regole dettate dalle grandi aziende del Metaverso. Ne deriva che non sarà possibile attuare un reale controllo democratico¹³¹ sul modo di operare il Metaverso o ciò sarà possibile, ancora una volta, solo nei limiti consentiti.

Le possibilità che ognuno di noi avrà saranno quelle concesse da altri privati e sarà impossibile determinarsi in modo diverso rispetto a quanto altri hanno stabilito. Eppure, come ha ricordato di recente Sergio Mattarella, "la democrazia è fatta di esercizio di libertà" e quest'ultima deve essere "indipendente da abusivi controlli di chi, gestori di intelligenza artificiale o di potere, possa pretendere di orientare il pubblico sentimento"¹³². È chiaro che nel momento in cui l'autodeterminazione (e quindi lo "spirito critico")¹³³ di coloro che compongono il *demos* è compromessa (almeno, in parte) la democrazia viene pregiudicata. Nel caso che ci riguarda, ciò rileva su due piani: uno "interno" ed uno "esterno". Ciò che si intende dire è che non solo il Metaverso non garantisce agli utenti di muoversi nell'ambito di uno spazio democratico, ma poiché ciò che avviene al suo interno ha ricadute nella vita reale è in generale lo Stato democratico ad essere (maggiormente) sotto attacco.

Il tema della "sostenibilità" democratica del Metaverso¹³⁴ appare di particolare rilievo, peraltro, se si pensa che, come accennato, l'istruzione, il lavoro, la salute (e

¹³⁰ Cfr. G.M. RICCIO, *Il metaverso e la necessità di superare i dogmi proprietari*, cit., 237.

¹³¹ Cfr. G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 34.

¹³² S. MATTARELLA, *Messaggio di Fine Anno*, cit.

¹³³ ... come ha osservato S. MATTARELLA, *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile*, Roma 20 dicembre 2023 (quirinale.it).

¹³⁴ Cfr. G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 33; M. MACCHIA, *Quale regolazione per il metaverso?*, cit., 36.

quindi l'esercizio dei diritti corrispondenti) e l'esercizio di molti altri diritti saranno affidati a questa nuova esperienza virtuale.

6.4. Metaverso, principio di comprensibilità del linguaggio e rischi di *digital divide*: una prova per il principio di eguaglianza e, in generale, per l'esercizio dei diritti fondamentali

Un altro aspetto meritevole di particolare attenzione riguarda la capacità, che dovranno avere gli utenti, di sapersi "muovere" nel Metaverso, il che richiederà una importante opera di formazione e di educazione all'uso¹³⁵, ma anche "alla responsabilità per il suo sviluppo"¹³⁶. Come ha detto Stephenson, "bisogna essere molto esperti per far muovere il proprio avatar nel Metaverso come una persona vera"¹³⁷. Considerato il livello di competenza (non proprio basilare) che in generale occorrerà acquisire, a cui si aggiungono i costi particolarmente elevati per acquistare i *devices* necessari ad usare tale tecnologia¹³⁸ nonché la capacità di usare questi ultimi (in altre parole: chi potrà permetterseli e chi saprà usarli?), si ha ragione di credere che il fenomeno del *digital divide* – che già, nell'era dei *social network*, è molto diffuso – si accentui sempre di più, con tutte le conseguenze in termini di diseguaglianze e di discriminazioni che ne possono derivare¹³⁹.

Una questione di primaria importanza, quindi, è quella della comprensibilità delle modalità di funzionamento del Metaverso¹⁴⁰. Ciò rileva, com'è chiaro, non solo per potere sfruttare al massimo le potenzialità che esso offre ma, più semplicemente, per potere usare questo "strumento" e tramite esso esercitare diritti e adempiere doveri.

¹³⁵ Cfr. D. GRIMALDI, *Il metaverso come viaggio*, cit.; G. SCORZA, *Parola all'esperto*, cit., 125 s.; D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 149.

¹³⁶ FRANCESCO, *Intelligenza artificiale e pace*, cit., § 2. Si ritiene che le parole del Pontefice, rivolte all'intelligenza artificiale, possano (anzi, debbano) riguardare anche il tema che qui ci occupa.

¹³⁷ N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 128.

¹³⁸ Si pensi all'esperienza (direi, fallimentare) dei visori messi in commercio da Apple, a prezzi particolarmente elevati, che adesso sta valutando – a quanto pare – di proporre di meno costosi, che però saranno anche meno sviluppati tecnologicamente.

¹³⁹ Cfr. M. BALL, *Metaverso*, cit., 408 ss.

¹⁴⁰ Sul rilievo del principio di comprensibilità del linguaggio dell'intelligenza artificiale, che si traduce in un (nuovo) "diritto a non essere sottoposti a decisioni prese da sistemi di IA incomprensibili", v. A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale*, cit., 35 ss.

Com'è stato rilevato, “alla base della imponente trasformazione – tecnologica e, quindi, sociale, culturale ed economica – che stiamo vivendo vi è la trasformazione del linguaggio che lega l'uomo alle macchine digitali: da un codice esoterico-specialistico, ristretto a pochi esperti, ad una nuova lingua ‘amichevole’, intuitiva e semplificata, sempre più diffusa e popolare”¹⁴¹. Se è vero che queste osservazioni sono state fatte in riferimento al linguaggio dell'Intelligenza artificiale, si è dell'idea che si possano estendere al tema che qui specificamente interessa. Infatti, come ha scritto Stephenson, “il Metaverso è una struttura fittizia costruita con un linguaggio di programmazione. E il linguaggio di programmazione non è che una forma di discorso – quella comprensibile ai computer”¹⁴².

Il tema della comprensibilità del linguaggio richiama alla mente una emblematica (e gravissima) vicenda – ricordata da Simoncini – che, nel 2017, ha costretto Facebook ad interrompere un esperimento di Intelligenza artificiale “perché i robot hanno inventato un nuovo linguaggio” inaccessibile a coloro che li avevano inventati e programmati; pertanto, l'esperimento è fallito perché le macchine hanno cominciato a parlare tra loro in una lingua incomprensibile agli esseri umani, rendendo inutile la procedura stessa¹⁴³. È questo un caso in cui la macchina, ad un certo punto, è diventata autonoma ed ha iniziato a vivere di vita propria, escludendo gli esseri umani, suoi stessi creatori. Il punto meriterebbe (e meriterà) una particolare riflessione, che però non può essere svolta in questa sede. Tuttavia, si è ritenuto di accennare a questo episodio perché pare non lontano da quanto scritto nel 1992 da Stephenson, quando ha raccontato che il “padre fondatore del protocollo del Metaverso [...] ha [...] subito un Crash di sistema. È stato buttato fuori dal proprio bar a opera dei suoi stessi demoni”¹⁴⁴.

Pertanto, dalla comprensione del “linguaggio” del Metaverso (e non solo dell'IA) passa la possibilità di esercitare i diritti fondamentali, primo fra tutti quello di

¹⁴¹ A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale*, cit., 6.

¹⁴² N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 294.

¹⁴³ A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell'intelligenza artificiale*, cit., 2 s.

¹⁴⁴ N. STEPHENSON, *Snaw Crash*, cit., 113.

difesa (a fronte di decisioni prese o indotte dalla macchina)¹⁴⁵; essendo, come detto, arduo effettuare un controllo da parte degli utenti circa la gestione del Metaverso, non sarà facile, alla stregua delle molteplici relazioni che si intesseranno al suo interno, individuare su chi graveranno (e quali siano) “responsabilità e oneri”¹⁴⁶, con la conseguente possibilità di comminare sanzioni e pene¹⁴⁷. A quest’ultimo riguardo, occorre distinguere come opera il valore della “comprensibilità” del linguaggio in riferimento alle decisioni private e a quelle pubbliche; in merito alle prime, non si può fare a meno di notare che “ogniqualevolta nell’area dell’autonomia privata, ci si trovi dinanzi ad una condizione *asimmetrica*, in cui, cioè, uno dei soggetti si trovi ad esercitare un *potere di fatto o di diritto* nei confronti dell’altro, ebbene in questi casi la possibilità di conoscere ed eventualmente sindacare la motivazione degli atti del soggetto posto in posizione preminente, diviene giuridicamente rilevante”¹⁴⁸. In ogni caso, non c’è dubbio che nel momento in cui le nuove tecnologie interferiscono in qualche misura con le libertà costituzionali diventa di cruciale importanza comprenderne il linguaggio¹⁴⁹ e cercare di cogliere i rischi che si corrono, la cui individuazione può essere non agevole¹⁵⁰.

Inoltre, i diritti vengono di fatto limitati non solo perché le modalità di esercizio sono quelle concesse dai gestori del Metaverso ma anche per un’altra, non irrilevante ragione; per l’utente “è concreto il rischio di trovarsi in futuro a vivere in dimensioni parallele, in cui realtà e verità non siano distinguibili dalla falsità e dalla manipolazione”, con la conseguenza – lo si accennava prima – che “ne

¹⁴⁵ Cfr. A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell’intelligenza artificiale*, cit., 34 s.

¹⁴⁶ ... come rileva G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 30.

¹⁴⁷ Un profilo assai rilevante, ad esempio, è quello relativo all’applicazione del diritto penale sul Metaverso, ove proprio negli ultimi giorni si è verificato un caso di molestia sessuale. A quest’ultimo proposito, cfr. S. FIORE-F. RESTA, *Il diritto penale nel metaverso*, in AA.VV., *Il Metaverso. Diritti – Libertà – Antropologia*, cit., 109 ss.; L. MIDILLI, *Un caso di aggressione sessuale nel metaverso solleva interrogativi sul futuro dei processi legali per crimini virtuali*, in *Diritto di internet. Digital Copyright e Data Protection*, 8 gennaio 2024. Cfr., in generale, M. BALL, *Metaverso*, cit., 405.

¹⁴⁸ A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell’intelligenza artificiale*, cit., 38.

¹⁴⁹ Cfr. A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell’intelligenza artificiale*, cit., 39.

¹⁵⁰ Cfr. G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 29.

risulterebbe travolto lo spirito critico. E, con esso, la libertà che si trova alla base dei diritti di ciascuno”¹⁵¹.

Le questioni alle quali si è adesso fatto cenno, com'è chiaro, inducono a riflettere sulla tenuta del valore-principio di eguaglianza, al fine di verificare come quest'ultimo sia messo alla prova del Metaverso. Al riguardo si può rilevare che “abitare” – attraverso il proprio avatar, per motivi di svago, di lavoro, di salute o altro – tali nuovi “mondi” consentirà di cogliere molte e nuove opportunità, attraverso il superamento di “ostacoli” (art. 3 Cost.) anche fisici che sul Metaverso si “smaterializzano”; si pensi, ad es., come già accennato, alle possibilità che potrebbero essere offerte alle persone con disabilità, a beneficio dell'inclusione scolastica (e sociale, in genere) di queste ultime.

Al tempo stesso, però, i problemi poco sopra richiamati (mancanza di capacità o di risorse economiche), le differenti caratteristiche del proprio avatar (più è definito, più rispecchia uno *status* sociale elevato) nonché le possibilità di accedere a taluni “luoghi esclusivi”¹⁵² potrebbero ingenerare, appunto, non poche disparità tra gli utenti.

6.5. (segue) La tutela della privacy e cenni ad alcuni tentativi disciplina

Sul piano dei problemi che il Metaverso pone all'esercizio dei diritti fondamentali, un posto del tutto particolare, secondo l'impostazione dell'Unione europea, occupa la tutela dei dati personali¹⁵³, che – con l'utilizzo di questo strumento – verranno consegnati in una mole più ingente rispetto ad ora¹⁵⁴. Come osserva Pollicino, l'approccio statunitense al tema è maggiormente favorevole alle nuove tecnologie come mezzo (“amplificatore”)¹⁵⁵ a beneficio delle libertà (e, *in primis*, della libertà di

¹⁵¹ S. MATTARELLA, *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile* cit.

¹⁵² V. <https://www.digital4.biz/executive/metaverso-cos-e-possibili-applicazioni/>.

¹⁵³ Si vedano gli artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali di Nizza-Strasburgo, ma anche – sebbene non riconducibile al diritto dell'UE – l'art. 8 CEDU, previsioni richiamate anche da O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 418.

¹⁵⁴ Cfr. M. BALL, *Metaverso*, cit., 406.

¹⁵⁵ O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 422, 425.

manifestazione del pensiero, che ha un rilievo del tutto particolare secondo il Primo Emendamento). Nella prospettiva dell'Unione europea (alla luce della giurisprudenza di Lussemburgo) e in quella del sistema-CEDU (e quindi della Corte di Strasburgo), invece, si mettono maggiormente in risalto i rischi connessi alle nuove tecnologie. Secondo questa impostazione, infatti, sono diversi i diritti che vengono in rilievo e che appaiono in concorrenza, essendo tutti suscettibili di partecipare a delicate operazioni di bilanciamento, dagli esiti imprevedibili, volte a individuare forme di garanzie dei diritti stessi.

Da quanto ora accennato, come rileva Pollicino, emerge che si hanno due *judicial frames*¹⁵⁶ diversi nei confronti del "fattore digitale"¹⁵⁷: quello statunitense (di sostanziale fiducia) e quello europeo (di sostanziale sfiducia), il che – a mio parere – non facilita le modalità di regolazione dello stesso. A ciò si aggiunga che, al momento, non si è neanche pienamente consapevoli dei problemi che il Metaverso porrà e quindi come quest'ultimo possa (e debba) essere governato¹⁵⁸.

Con particolare riferimento al tema della *privacy* (che però è solo una delle questioni che pone il Metaverso, domani, e i *social network*, oggi), vengono in rilievo taluni importanti tentativi di disciplina a livello europeo. Primo fra tutti, degno di nota è il GDPR del 2016 (Regolamento 2016/679). In tempi più recenti, sono stati emanati il *Digital Markets Act* (DMA, Regolamento UE n. 2022/1925) e il *Digital Services Act* (DSA, Regolamento UE n. 2022/2065), con i quali si "mira a ridisegnare la cornice normativa e, dunque, gli obblighi e le responsabilità in capo alle piattaforme digitali online, tentando di contrastare, come si accennava, in una prospettiva più procedurale che assiologico-sostanziale, il consolidamento del potere digitale privato"¹⁵⁹. Ai Regolamenti ora citati si possono aggiungere diverse proposte di nuovi atti, sulle quali non è possibile soffermarsi¹⁶⁰.

¹⁵⁶ Sul punto, v. O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 419 ss.

¹⁵⁷ V. O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 422 ss.

¹⁵⁸ Cfr. M. BALL, *Metaverso*, cit., 410 ss.

¹⁵⁹ O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 440. Come osserva l'A., tali fonti europee si occupano due questioni di primaria importanza per il tema che qui ci occupa: "la concentrazione delle risorse, dei dati e delle informazioni, cui consegue la concentrazione del potere del mercato".

¹⁶⁰ Sul punto, un cenno lo fanno D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 119.

Nonostante le difficoltà a ordinare la materia in modo efficace, com'è stato rilevato in dottrina, non è auspicabile che si scada in una "ipertrofia normativa"¹⁶¹, fermo restando che quello della regolamentazione rimane, però, un problema cruciale¹⁶²; ciò che appare assai arduo, ma urgente e necessario è porre in essere un "sistema normativo condiviso"¹⁶³. A motivo del carattere transnazionale dello strumento telematico in genere, si concorda con chi¹⁶⁴ rileva che quella della co-regolazione possa essere una delle strade percorribili.

Andando oltre il piano strettamente giuridico, non meno importante sarebbe pure la predisposizione di "linee guida etiche"¹⁶⁵, proprio per le numerose e rilevanti implicazioni che le nuove tecnologie hanno a quest'ultimo piano. Degno di particolare nota è poi il Codice di condotta del 2022 contro la disinformazione, la cui redazione è stata coordinata da O. Pollicino¹⁶⁶.

6.6. Osservazioni di carattere generale, a corollario delle notazioni svolte

Alla luce delle questioni problematiche qui accennate, ci si potrebbe chiedere se il Metaverso mini alla radice l'esistenza di una Costituzione che, per esistere, deve essere in grado di garantire la separazione dei poteri e la tutela dei diritti fondamentali (come ci rammenta il noto art. 16 della Dichiarazione universale dei

¹⁶¹ O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 443.

¹⁶² Tra i molti, sul punto, v. M. MACCHIA, *Quale regolazione per il metaverso?*, cit., 29 ss.; V. FALCE, *Verso l'ordine giuridico (del mercato) delle realtà aumentate e dei metaversi. Lezioni dalla strategia dei dati*, in AA.VV., *Il Metaverso. Diritti – Libertà – Antropologia*, cit., 55 ss.

¹⁶³ G. CERRINA FERONI, *Il metaverso*, cit., 30 (ma v. anche 34).

¹⁶⁴ Cfr. A. CELOTTO, *Audizione al Senato della Repubblica su "Metaverso" e le sue implicazioni per l'ordinamento giuridico*, 6 luglio 2022 (reperibile al seguente url: <https://www.senato.it/Leg18/3485>). Sul punto, cfr. anche A. SIMONCINI, *La co-regolazione delle piattaforme digitali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 2022, 1031 ss.; M. MACCHIA, *Quale regolazione per il metaverso?*, cit., 53.

¹⁶⁵ FRANCESCO, *Intelligenza artificiale e pace*, cit., § 8. In dottrina, cfr. L. FLORIDI, *Etica dell'intelligenza artificiale*, Milano 2022. Accennano all'importanza dell'etica in questo "ambiente" anche M. MIONE, *Parola all'esperto*, cit., 35; D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 146.

¹⁶⁶ In argomento, cfr. O. POLLICINO, *I codici di condotta tra self-regulation e hard law: esiste davvero una terza via per la regolazione digitale? Il caso della strategia europea contro la disinformazione online*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, n. 4/2022, 1051 ss.; ID., *Asimmetrie valoriali transatlantiche tra self-regulation, hard law, e co-regolazione (ovvero sul se e sul come regolamentare le strategie contro la disinformazione on line)*, in *Osservatorio sulle fonti*, n. 2/2023, 223 ss. In argomento, v. anche F. ZORZI GIUSTINIANI, *L'Unione europea e regolamentazione del digitale: il Digital Services Package e il Codice di buone pratiche sulla disinformazione*, in *Nomos*, n. 2/2022.

diritti dell'uomo e del cittadino). La prima, come ha rilevato Silvestri, è divenuta una "formula di non cumulo applicabile in ogni contesto, anche piccolo, dove un potere deve essere esercitato (pubblico o privato che sia)"¹⁶⁷. Come si sa, con la Costituzione "il fondamento di autorità è stato [...] definitivamente sostituito dal fondamento di valore"¹⁶⁸ e viene preservato l'individuo dall'abuso del potere pubblico. Oggi, però, come si è detto, ci troviamo dinanzi ad una forma di autorità e di abuso del potere, non meno insidiosi, che provengono da soggetti privati¹⁶⁹.

Con riferimento alla tutela dei diritti è possibile invece chiedersi se quest'ultima, per essere effettiva, debba esclusivamente provenire da un soggetto pubblico¹⁷⁰. In questo caso, qualora si dovesse rispondere affermativamente a tale interrogativo, non si potrebbe fare a meno di rilevare che nel Metaverso la suddetta tutela non potrebbe essere garantita. Se, invece, si concorda con l'idea (di gran lunga preferibile) che pure soggetti privati possano attendere (adeguatamente) alla salvaguardia dei diritti dei consociati, si dovrebbe comunque rilevare che essa sia particolarmente esposta ai "venti" (o, se si preferisce, agli umori) dei gestori del Metaverso. In altre parole, se è vero che la tutela dei diritti può essere apprestata sia da soggetti pubblici che privati, è anche vero che i primi (sempre che operino all'interno di un contesto democratico) danno garanzie al riguardo che i secondi non sono tenuti ad (e, in alcuni casi, non possono) offrire¹⁷¹. Per tali ragioni, in ogni caso, il Metaverso appare un "ambiente" nel quale la protezione dei diritti sembra ad alto rischio.

In generale, sulla base di quanto detto e di altre considerazioni che si potrebbero fare, pare che la digitalizzazione metta in crisi il costituzionalismo moderno quale "tecnica di limitazione del potere"¹⁷², che – per rimanere tale – è chiamato a trovare

¹⁶⁷ G. SILVESTRI, *Intervento* alla Camera dei deputati, il 17 maggio 2023, in occasione del Volume "Potere e Costituzione", già cit. (reperibile al seguente url: <https://www.giuffrefrancislefebvre.it/it/potere-e-costituzione>).

¹⁶⁸ ... come affermato da G. Silvestri nell'occasione adesso richiamata.

¹⁶⁹ Si tratta di "poteri privati in competizione con poteri pubblici", come osserva O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 429 s.

¹⁷⁰ Cfr. C. CORDELLI, *Privatocrazia*, cit., 8 ss.

¹⁷¹ Cfr. O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 413.

¹⁷² G. SILVESTRI, *Intervento*, cit.

“nuove geometrie di azione”¹⁷³, tanto da poter (o dover) assumere una nuova declinazione, quella di costituzionalismo “digitale”. Sembra che il Metaverso complichino questo scenario. È allora necessario chiedersi quali possano essere gli strumenti dei quali si può dotare il costituzionalismo moderno per contrastare (o contenere) il potere digitale¹⁷⁴. Quanto si sta dicendo non implica uno snaturamento del costituzionalismo moderno, ma solo una sua capacità di adattamento, chiamato – com’è – a non smarrire la sua identità e a non abdicare alla sua funzione. Ecco perché le “classiche” categorie del diritto costituzionale quali, tra le altre, potere, sovranità e territorio, tutela dei diritti fondamentali, separazione tra poteri che, lungi dall’evaporare o perdere rilevanza nel contesto digitale, [...] giocano ancora un ruolo essenziale” anche in questo, sebbene mutino le loro “modalità espressive” e vadano incontro, in un certo senso, ad una loro “riconfigurazione”¹⁷⁵.

7. Conclusioni

È adesso giunto il momento di concludere queste prime note con le quali si è solo inteso porre “sul tappeto” alcune delle molte questioni problematiche che pone il Metaverso. Alla luce di quanto detto, sembra proprio che quest’ultimo si ponga in “concorrenza” con lo Stato sociale, volto – com’è a garantire (e, in certi casi, a dare l’illusione di garantire) un certo benessere per la soddisfazione di taluni bisogni dei consociati, che intercetta e che contribuisce ad accrescere.

Non c’è dubbio che il Metaverso rappresenti una delle mete più avanzate dell’ingegno umano e, per tale ragione, espressione tangibile di progresso. Le considerazioni svolte in questa sede, però, palesano una certa preoccupazione in chi scrive, figlia di un uso che potrebbe essere distorto di questo mezzo, perché mosso solo da interessi economici di pochi a discapito di molti, che si trovano a subire le scelte di un’élite di controllori (non controllati o poco controllati) dello spazio telematico. Il rischio che si corre, allora, in poche parole, è una pericolosa

¹⁷³ Sul punto, da ultimo, v. O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 411, ma *passim*.

¹⁷⁴ Cfr. O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 442 s., ma *passim*.

¹⁷⁵ O. POLLICINO, (voce) *Potere digitale*, cit., 442 (dal quale i riferimenti testuali sono tratti).

eterogenesi dei fini: il Metaverso, da strumento in grado di manifestare “la forza delle idee”, rischia di tramutarsi in uno strumento al servizio dell’“idea della forza”¹⁷⁶. Si assisterebbe così ad una grave regressione rispetto alle conquiste che hanno portato all’affermarsi delle democrazie occidentali nelle quali si è avuta la straordinaria “trasformazione” dei sudditi in cittadini, come ricordato da A. Celotto¹⁷⁷. Il grosso pericolo è che si possa tornare drammaticamente indietro, i secondi ponendosi “in condizione di servitù volontarie”¹⁷⁸. I presupposti perché ciò avvenga ci sono tutti, purtroppo.

Tali amare considerazioni non devono, però, essere fraintese. È estranea a chi scrive l’idea che si debba ostacolare in alcun modo il progresso (peraltro, “inevitabile”)¹⁷⁹, che tale non può considerarsi se e quando diviene fonte di diseguaglianze¹⁸⁰. Le nuove acquisizioni scientifiche devono essere indirizzate a salvaguardia della persona, principio e fine (e quindi, come detto, fondamento) della Costituzione, ma anche dell’ordinamento europeo¹⁸¹. Si tratta, in altre parole, di far sì che i valori di dignità, libertà ed eguaglianza, che stanno alla base della Carta costituzionale (e dalla quale tutti gli altri valori discendono), rimangano ben saldi e che non siano in alcun modo scalfiti¹⁸².

A ciò si aggiunga che il Metaverso solo fino ad un certo punto può soddisfare il più volte ribadito bisogno di relazione dell’essere umano. A tal proposito, l’esperienza drammatica della crisi sanitaria dovrebbe averci insegnato qualcosa. Al riguardo, sia consentito richiamare papa Francesco, che ha più volte affermato che “peggio di

¹⁷⁶ I riferimenti testuali sono trattati dalle parole pronunciate, ad atro proposito, da G. SILVESTRI, *Intervento*, cit.

¹⁷⁷ A. CELOTTO, *Audizione*, cit., § 12.

¹⁷⁸ D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 121.

¹⁷⁹ D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 5.

¹⁸⁰ Al riguardo, papa Francesco ha osservato che “gli sviluppi tecnologici che non portano a un miglioramento della qualità di vita di tutta l’umanità, ma al contrario aggravano le disuguaglianze e i conflitti, non potranno mai essere considerati vero progresso” (ID., *Intelligenza artificiale e pace*, cit., § 2).

¹⁸¹ Cfr. A. SIMONCINI, *Il linguaggio dell’intelligenza artificiale*, cit., 39.

¹⁸² “La dignità intrinseca di ogni persona e la fraternità che ci lega come membri dell’unica famiglia umana devono stare alla base dello sviluppo di nuove tecnologie e servire come criteri indiscutibili per valutarle prima del loro impiego, in modo che il progresso digitale possa avvenire nel rispetto della giustizia e contribuire alla causa della pace” (FRANCESCO, *Intelligenza artificiale e pace*, cit., § 2).

questa crisi c'è solo il dramma di sprecarla"¹⁸³. Una delle lezioni della pandemia, che ha certamente favorito un significativo "salto in avanti" delle nuove tecnologie, è che non possiamo fare a meno gli uni degli altri. La "rete" è stata fondamentale – come si sa – ma assai avvertito è stato il bisogno di tornare ad incontrarsi con gli amici, andare a scuola e lavorare in presenza. Questa semplice riflessione può farci comprendere che non possiamo fare a meno del contatto fisico e che nessuno strumento tecnologico potrà soddisfare (almeno, del tutto) questa esigenza. Dovremmo averlo appreso. Questo lo hanno capito soprattutto i giovani che, pur essendo particolarmente esperti nell'uso degli strumenti tecnologici, sono coloro che hanno maggiormente avvertito l'esigenza di tornare in presenza. D'altra parte, sono palesi le conseguenze che, anche a livello psicologico, ha avuto l'isolamento che ha caratterizzato gli anni della pandemia¹⁸⁴; essere sempre *online* non è bastato alla salute psico-fisica di ognuno di noi.

Qualora il Metaverso si affermasse, in fin dei conti, non ritengo che possa soddisfarci completamente e questo almeno perché – ad avviso di chi scrive – non potrà appagare del tutto i "sensi della prossimità"¹⁸⁵ (il tatto, il gusto e l'olfatto), anche se esistono dispositivi che cercheranno di soddisfare questi ultimi. Il futuro non si può prevedere, ma sia consentito un po' di scetticismo in merito alla possibilità che si possano ricreare artificialmente le medesime sensazioni che si provano nella realtà... "reale".

La "smaterializzazione delle relazioni"¹⁸⁶, insomma, non fa per noi, che invece abbiamo bisogno di relazioni "incarnate".

Si è già detto che sarà la modalità di utilizzo del Metaverso a fare la differenza, da ciò dipendendo la sua compatibilità con la nostra Costituzione e, in definitiva, con la nostra natura umana, sempre che lo stesso si ponga al servizio della vita "reale"; come quest'ultima cambierà a causa del Metaverso non è possibile prevedere¹⁸⁷, ma

¹⁸³ Si veda, ad esempio, quanto affermato dal Pontefice il 31 maggio 2020, nell'omelia pronunciata in occasione della Solennità di Pentecoste, ma anche in altre occasioni.

¹⁸⁴ *Ex plurimis*, cfr. D. DI ROSA-F. RIZZI, *Metaverso*, cit., 143.

¹⁸⁵ E. MAZZARELLA, *Contro Metaverso. Salvare la presenza*, cit., cap. 3, p. 12.

¹⁸⁶ E. MAZZARELLA, *Contro Metaverso. Salvare la presenza*, cit., cap. 1, p. 13, ma *passim*.

¹⁸⁷ Cfr. M. BALL, *Metaverso*, cit., 54.

ciò che appare altamente probabile è che tale fenomeno incida sulle relazioni sociali. Ecco perché è necessario, come detto, riuscire a disciplinare il fenomeno, in modo da rendere possibile la convivenza anche virtuale. Per fare ciò, quindi, è urgente soddisfare “l’esigenza di regole – non ostacoli ma regole a garanzia dei cittadini – per evitare che pochi gruppi possano condizionare la vita di ciascuno di noi e la democrazia”¹⁸⁸, come osservato da Mattarella. Proprio con le parole pronunciate dal Capo dello Stato durante l’ultimo Messaggio di fine anno mi piace concludere questa riflessione. Mentre assecondiamo il progresso, “dobbiamo fare in modo che la rivoluzione che stiamo vivendo resti umana. Cioè, iscritta dentro quella tradizione di civiltà che vede, nella persona – e nella sua dignità – il pilastro irrinunciabile”¹⁸⁹.

¹⁸⁸ S. MATTARELLA, *Intervento del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della cerimonia per lo scambio degli auguri di fine anno con i Rappresentanti delle Istituzioni, delle Forze Politiche e della Società Civile*, cit. Il Capo dello Stato ha affermato anche: “la gestione delle tecnologie più avanzate è, nei fatti, patrimonio esclusivo di poche grandi multinazionali che, oltre a detenere una quantità imponente di dati personali – talvolta artatamente carpiti – possono condizionare i mercati, incluso quello che, abitualmente, loro stesse definiscono il mercato della politica”.

¹⁸⁹ S. MATTARELLA, *Messaggio di Fine Anno*, cit.